

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018 ex l. 190/2012 del CTP TARANTO SPA approvato dall'Amministratore Unico con determina n. 4 del 27/1/2016

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” interviene in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica ed indirizzato alle pubbliche amministrazioni. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (di seguito “PTPC”).

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Il PNA approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale.

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente - seppur in contraddizione con la legge 190/12 che letteralmente impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Ampio e tribolato è stato, quindi, il dibattito tra Civit, Dipartimento della Funzione Pubblica e associazioni di categoria volto a chiarire il contrasto tra il tenore letterale della norma e l’interpretazione resa dalle precitate Autorità.

L’obbligo di adozione dei PTPC da parte delle società a prevalente capitale pubblico è stato di recente affermato dall’Anac (ex CIVIT) nelle “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” (Determinazione n. 8 del 17.6.2015).

In particolare, nelle predette Linee guida è stata affermata l'applicazione della L. 190/2012, segnatamente, tra gli altri, con riferimento all'adozione di PTPC e la nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), alle società controllate ex art. 2359 c.c. da enti pubblici, salvo per quelle società in cui il controllo è esercitato dalle pp.aa. attraverso la fattispecie di cui al punto 3), comma 1, del cit. art. 2359 c.c.

Per tali società, ed in ossequio ad una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, l'Anac ha precisato che le stesse devono integrare i modelli di organizzazione e gestione e controllo eventualmente adottati ex d.lgs. 231/01 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della società, in coerenza con le finalità dettate dalla L. 190/2012.

Sempre secondo l'Anac, tali misure dovranno fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario, altresì, che siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza della stessa Anac.

Tali misure, inoltre, sono adottate dal nominato RPC, eventualmente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 ove nominato e sono adottate dall'organo amministrativo della società.

Con determinazione n. 12 del 28.10.2015, l'Anac ha poi approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione fornendo ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento,

Ciò premesso, tenuto conto al contempo che sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società controllate dagli enti pubblici, nonché alle modalità attuative con cui tali disposizioni, originariamente concepite per le pp.aa., debbano essere applicate a livello aziendale, CTP spa di Taranto (di seguito la "Società") ha ritenuto in ogni caso dar attuazione alla precitata normativa mediante la nomina di un RPC e l'adozione di un PTPC.

Nello svolgimento dei sopra citati adempimenti, la Società ha tenuto conto, in primis, delle indicazioni direttamente promananti dalla L. 190/2012 e, in secondo luogo, dalle prescrizioni operative contenute nel PNA aggiornato con la determinazione n. 12 del 28.10.2015, dalle Linee Guida elaborate dall'Anac nella versione del 17.6.2015 (determinazione n. 8) nonché della Linee Guida approvate dall'Ass.Tra, associazione di categoria e di riferimento per la Società.

2. Definizione del concetto di Corruzione ai sensi della L. 190/2012

Il presente PTPC è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge, già in prima istanza, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

3. La finalità del PTPC

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l'introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, basata anche sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01, e disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

Le situazioni rilevanti ai fini del presente PTPC non si esauriscono peraltro nella violazione degli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, del Codice Penale, ovvero i reati richiamati nel d.lgs. 231/01 ed, inoltre, vanno oltre la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice Penale stesso: esse ricomprendono tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si riscontri un evidente malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

4. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa

CTP è società operante nel settore del trasporto pubblico locale su gomma nella Provincia di Taranto.

Il capitale sociale è così ripartito:

	N° azioni	Importo
Provincia di Taranto	157.695	1.576.950
Comune di Carosino	1.032	10.320
Comune di Crispiano	1.030	10.300
Comune di Faggiano	2.750	27.500
Comune di Fragagnano	445	4.450
Comune di Ginosa	7.398	73.980
Comune di Grottaglie	9.102	91.020
Comune di Laterza	5.060	50.600
Comune di Leporano	3.177	31.770
Comune di Lizzano	5.710	57.100
Comune di Manduria	1.888	18.880
Comune di Maruggio	6.010	60.100
Comune di Massafra	6.430	64.300
Comune di Monteiasi	4.187	41.870

Comune di Montemesola	715	7.150
Comune di Palagianello	3.375	33.750
Comune di Palagiano	5.275	52.750
Comune di Pulsano	5.433	54.330
Comune di Roccaforzata	237	2.370
Comune di San Giorgio Jonico	2.393	23.930
Comune di San Marzano	637	6.370
Comune di Statte	1.033	10.330
Comune di Taranto	14.840	148.400
Comune di Torricella	4.148	41.480
Totale	250.000	2.500.000

La società è organizzata attraverso i livelli e le linee di riporto sinteticamente rappresentate:

- **L'amministratore Unico** è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi;

Ad esso riportato il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs. 81/2008.

- Il **Direttore d'esercizio**, nominato dall'organo amministrativo, al quale riporta, che indirizza e coordina l'attività delle diverse aree funzionali è altresì responsabile dell'attuazione operativa dell'attività di servizio pubblico (Tpl) demandata alla Società.

Alle sue dirette dipendenze operano le seguenti aree operative:

- Esercizio;
- Manutenzione;
- Amministrazione (Finanziaria e Approvvigionamento);
- Amministrazione (Risorse Umane).

L'organizzazione della società, con l'indicazione puntuale delle unità operative di cui si articola ciascuno dei settori sopra indicati, è illustrata dall'organigramma aziendale pubblicato nella sezione "*amministrazione trasparente*" del sito internet della società.

5. Destinatari del PTPC

L'Amministratore Unico è l'organo d'indirizzo cui compete, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del PTPC.

Colui che elabora la proposta di PTPC e vigila sulla sua adeguatezza ed applicazione a livello aziendale è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato, tra i dirigenti, dall'organo amministrativo.

Gli altri dirigenti, nell'ambito della struttura di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione dei rischi rilevati.

I ridetti dirigenti, unitamente a tutti i dipendenti aziendali, poi,

- Osservano le misure contenute nel PTPC, oltre a quelle previste nel Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 e nel Codice Etico;
- Segnalano eventuali situazioni di illecito al RPC.

6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) nella Società

Il RPC è stato scelto, dall'Organo Amministrativo, tra i dirigenti della Società.

Il Dirigente Dott. Giuseppe Murgolo è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 190/2012.

I suoi compiti sono:

- Elaborare la proposta di PTPC – e/o delle variazioni necessarie ai suoi aggiornamenti – entro il 31 gennaio di ogni anno, da adottarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Vigilare continuamente, con le modalità che ritiene opportune, sulla idoneità ed attualità del PTPC adottato, anche con riferimento ai processi a rischio mappati, nonché sull'osservanza delle misure e dei presidi in esso previsti da parte di tutti i soggetti aziendali cui le stesse sono rivolte;
- Segnalare tempestivamente all'organo amministrativo eventuali violazioni perpetrate rispetto al contenuto ed alle misure del PTPC, per l'apertura dell'eventuale procedimento sanzionatorio avverso gli autori delle violazioni;
- Proporre e formulare all'organo amministrativo eventuali modifiche del PTPC allorché siano accertate modifiche alle attività aziendali ovvero nuove normative che possano incidere sia sull'elenco dei processi a rischio mappati che sulla tipologia ed efficacia dei presidi e delle misure previste;
- Predisporre, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione annuale in cui sono indicati i risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Società, nella dedicata sezione;
- Pianificare e concordare specifici flussi informativi periodici con l'Organismo di Vigilanza eventualmente nominato ex d.lgs. 231/01 per garantire il coordinamento dei controlli e l'allineamento delle informative;
- Individuare il personale destinatario, promuovere ed attuare, nelle modalità ritenute opportune, la formazione sulle tematiche inerenti alla prevenzione della corruzione.

Per ogni ulteriore compito di dettaglio individuabile in capo al RPC si rinvia a quanto espressamente previsto dalla L. 190/2012 e nella Determinazione Anac n. 8 del 17.6.2015.

6. Il processo di gestione del rischio corruzione

Il PTPC può essere definito come lo strumento preordinato alla gestione del rischio corruzione nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Il processo di gestione si sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- mappatura dei processi aziendali a rischio corruzione;
- valutazione del rischio rilevato;

- individuazione delle misure per il trattamento del rischio rilevato;
- monitoraggio dei rischi rilevati e dell'efficacia dei presidi predisposti.

6.1. Mappatura dei processi e delle funzioni

Per mappatura dei processi s'intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della Società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dalle fonti regolamentari sopra citate.

Si rileva che la Società è munita di un **Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01** nel quale, tra gli altri, sono mappati come processi "a rischio reato" quelle attività aziendali correlate a rischi di natura corruttiva suscettibili di arrecare un vantaggio, anche potenziale, o un beneficio concreto in favore della Società (cfr. Parte Speciale A, Mod. Org. Ctp).

La Società ha avviato, contestualmente all'attività preordinata all'adempimento della L. 190/2012, quella di aggiornamento ed implementazione del predetto Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 vigente, attraverso la raccolta di tutta la documentazione rilevante l'attività aziendale all'attualità, ivi compresa la redazione di apposite job description e la somministrazione di interviste al management per conseguire contezza dell'aggiornato contesto interno ed esterno entro cui si muove l'operatività aziendale.

Allo scopo di realizzare in pieno la *ratio* perseguita dal legislatore con riferimento alla L. 190/2012 che è incentrata su un concetto "ampio" di corruzione, la precitata attività di *risk assesment* è orientata in modo da mappare non solo le attività aziendali per le quali, potenzialmente, vi è il rischio di accadimento dei reati di corruzione indicati nel d.lgs. 231/01, ma anche quelle per le quali vi è, sempre potenzialmente, il rischio di accadimento dei reati di corruzione indicati e richiamati dalla L. 190/2012.

L'obiettivo prefissato è, quindi, quello di mappare le attività correlate a rischi di natura corruttiva a beneficio o vantaggio della Società nonché quelle correlate a rischi di natura corruttiva che possono anche non recare un vantaggio alla Società ma, meramente, un beneficio o interesse circoscritto alla sfera personale del soggetto agente che faccia parte della organizzazione aziendale.

Il conseguente output è la realizzazione di una griglia di processi aziendali e di reati di corruzione associabili, con indicazione delle funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nel rischio di commissione del reato ed esempi di condotte che potrebbero realizzare in astratto le fattispecie corruttive.

All'atto dell'adozione del presente PTPC, l'aggiornamento della mappatura dei processi così come descritta è in fase di realizzazione e le tempistiche di definitivo completamento della stessa sono incompatibili con la volontà della Società di adottare tempestivamente, entro il termine del 31.1.2016, il ridetto PTPC.

Per questo motivo, nella prima fase di sua attuazione, il presente PTPC individua e considera, come attività a rischio corruzione ex L. 190/2012:

A) Quelle indicate nella **Parte Speciale A del Modello Organizzativo** ex d.lgs. 231/01 vigente, con specifico riferimento a quelle correlate a rischi di natura corruttiva suscettibili di arrecare un vantaggio o un beneficio in favore della Società.

Segnatamente:

- Macroprocesso n. 1 Rapporti con la PA;
- Macroprocesso n. 2 Gestione finanza pubblica agevolata;
- Macroprocesso n. 3 Gestione del contratto di servizio;
- Macroprocesso n. 4 Gestione dei titoli di viaggio;
- Macroprocesso n. 5 Approvvigionamenti;
- Macroprocesso n. 6 Partecipazione a Gare;
- Macroprocesso n. 7 Affari Legali;
- Macroprocesso n. 8 – 9 - 10 Gestione risorse finanziarie aziendali (Tesoreria, Budget e Contabilità);
- Macroprocesso n. 11 – 12 Risorse umane e conferimento incarichi di consulenza;
- Macroprocesso n. 12 Sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.

B) **quelle indicate dal PNA**, nella sua versione aggiornata ad ottobre 2015 e, segnatamente, quelle compatibili alla realtà aziendale di riferimento e **correlate a rischi di natura corruttiva suscettibili a recare un beneficio alla sfera personale del soggetto agente**:

- Reclutamento e progressione del personale;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;

In seguito al completamento della mappatura dei rischi sopra citata ed al definitivo aggiornamento ed implementazione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 da parte della Società, il presente PTCP sarà aggiornato con le risultanze ricavabili dai precitati documenti, con riferimento alla completa individuazione di tutte le attività aziendali a rischio corruzione, in sostituzione ovvero in aggiunta a quelle sopra indicate.

Tale modalità operativa è compatibile alla natura dinamica del PTCP, come indicata dallo stesso legislatore nella L. 190/2012, cioè di un documento di controllo che ha durata triennale, che dev'essere aggiornato annualmente e che deve prevedere, anche in scansione temporale e graduale, l'attuazione di misure volte alla prevenzione del rischio corruzione.

6.2. Valutazione del rischio

L'attività di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio associato ad ogni singola fattispecie individuata.

La valutazione dei rischi è opportuna per graduare la risposta aziendale al rischio e porre un limite alla quantità e complessità dei meccanismi di controllo e prevenzione che, senza tale limite, potrebbe essere potenzialmente infinito e si correrebbe il rischio di paralizzare o rallentare eccessivamente il normale svolgimento dell'attività oltre che caricare la Società di costi inutili.

In questa fase di prima applicazione del presente PTPC, riguardo alle attività aziendali indicate nel presente Piano al paragrafo 6.1., sub A), si richiama, quale parte integrante del ridetto PTPC, la valutazione dei rischi operata a margine del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 vigente.

Per le attività aziendali indicate al paragrafo 6.1., sub B), la valutazione dei rischi - sempre in fase di prima applicazione del presente PTPC - è ispirata alle modalità indicate dal PNA all'allegato 5.

Gli indici di valutazione utilizzati per assicurare la finalità sopra rappresentata, dunque, sono:

- Impatto;
- Probabilità.

L'indice di Probabilità, invece, tiene luogo dei seguenti parametri:

- discrezionalità del processo;
- potenziale rilevanza esterna;
- complessità del processo;
- valore economico;
- frazionabilità del processo.

L'indice di Impatto tiene luogo dei seguenti parametri:

- organizzativo;
- economico;
- reputazionale;
- livello di collocamento del rischio.

La fase di valutazione prosegue, poi, con l'indagine delle procedure già esistenti all'interno dell'organizzazione ed applicabili a presidio dei rischi rilevati. Tale screening (gap analysis) permette di valutare l'efficienza del sistema di controllo interno secondo la valutazione numerica di cui all'Allegato 5 al PNA ed i seguenti indici:

- adeguatezza;
- migliorabilità;
- non adeguatezza;

In allegato al PTPC vi è la griglia di processi mappati nella prima fase di attuazione con emarginata la relativa valutazione dei rischi connessi (**all. 1**).

Le modalità di valutazione indicate nel PNA non sono tuttavia vincolanti per la Società che, nella successiva fase di aggiornamento del PTPC, potrà eventualmente modificarle in relazione alle esigenze aziendali anche avvalendosi delle modalità di pesatura del rischio adottati nell'ambito dell'aggiornamento del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 della Società.

6.3. Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato ad intervenire sui rischi emersi, in proporzione alla valutazione loro attribuita.

Nella fase di prima applicazione del PTPC, per quelle attività a rischio corruzione indicate nel paragrafo 6.2., lett. A), si richiamano, quale parte integrante del presente PTPC, i relativi protocolli di controllo di cui al Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 attualmente vigente.

A preliminare presidio delle attività a rischio corruzione indicate nel paragrafo 6.2., lett. B), sono declinati, conformemente alle indicazioni contenute nel PNA, principi di comportamento immediatamente cogenti ed a cui tutti i soggetti aziendali coinvolti nella esecuzione dei processi indicati devono attenersi.

Attesa, altresì, la parziale comunanza dei suindicati processi con quelli indicati nel vigente Modello Organizzativo (cfr. Macroprocessi nn. 6 – 11 e 12), subordinatamente ai principi generali sopra nominati, si applicano i protocolli di controllo previsti nel ridetto Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 per le parti corrispondenti.

Tali misure sono declinate in apposito allegato al PTPC (**all. 2**) denominato “**Misure di Prevenzione della Corruzione**”

In seguito all’ultimazione della mappatura dei rischi in corso di svolgimento ed al definitivo apprestamento dell’aggiornato Modello Organizzativo aziendale, anche nell’ottica della necessaria integrazione dei controlli esistenti mirata a garantire l’efficacia dei presidi posti a tutela dei rischi corruzione, il presente PTPC, unitamente ai suoi allegati, sarà implementato con la previsione di mirati protocolli di controllo per le attività a rischio corruzione.

6.4. Monitoraggio dei rischi rilevati e dell’efficacia dei presidi predisposti.

La gestione del rischio si completa con la successiva e continua azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase, di cui è responsabile l’RPC ed è attuata da tutti i soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati ed alla verifica della eventuale necessità di successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Lo strumento tipico attraverso cui attuare il monitoraggio è l’*audit* periodico (almeno annuale) sulle attività a rischio corruzione che si svolge nelle modalità ritenute opportune dal RPC ed avente ad oggetto l’analisi a campione, anche documentale, dei processi a rischio e la verifica di effettiva applicazione, adeguatezza ed efficacia dei presidi predisposti.

7. Comunicazione del PTPC e formazione dei Destinatari

Il PTPC è destinato a tutto il personale dirigente e dipendente della Società.

In seguito alla sua approvazione con formale delibera dell’amministratore unico, sarà diffuso con specifico ordine di servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni d’illegalità considerati nel presente PTPC.

In particolare, è di fondamentale importanza che la Società garantisca la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione indicati nel PTPC da parte dei diversi soggetti che, a vario titolo, operano nell’ambito delle aree a rischio, in modo da evitare l’insorgere di prassi contrarie alla legalità.

Per questo la Società ritiene di adottare, su proposta del RPC ed in stretto coordinamento con gli interventi formativi predisposti nell'ambito dell'attuazione della nuova versione del Modello Organizzativo aziendale ex d.lgs. 231/01, momenti formativi/informativi rivolti a tutto il personale coinvolto nelle aree a rischio corruzione, sia apicale che non, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

Pertanto, i contenuti e la modalità di formazione ex L. 190/2012 saranno oggetto di programmazione nel primo anno di validità del presente PTPC in modo da garantire l'adeguato coordinamento degli interventi formativi nell'ambito della attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/01.

9. Sistema disciplinare

La violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità disciplinare. Il RPC provvederà alla segnalazione all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione. Il presente sistema disciplinare trova corrispondenza in quello declinato nel vigente Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 al cui contenuto si rimanda e che forma parte integrante del presente PTPC.

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPC è stabilito che, in caso di loro grave e reiterata inosservanza, venga revocato l'incarico da parte dell'Amministratore unico, fatta salva la possibilità di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo comportamento.

10. Segnalazioni

La Società ha attivato uno specifico account di posta: anticorruzione@pec.ctptaranto.eu, alla cui gestione è dedicato il RPC, destinato ad accogliere eventuali segnalazioni, sia da parte dei componenti interni della organizzazione della Società sia da parte di terzi, inerenti a fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare e penale, con particolare riguardo alle ipotesi corruttive alla cui prevenzione il presente PTPC è rivolto.

Le segnalazioni devono essere preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi.

In ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 51, L. 190/2012, l'identità del segnalante non può essere rilevata.

11. Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del PTCCP

Il presente PTPC ha durata triennale e, pertanto, è opportuna, sin dalla sua adozione, l'individuazione di un programma delle attività da porsi in essere per la sua completa attuazione.

All'atto della sua adozione, la Società ha ben chiaro il programma delle attività da porre in essere nel primo anno di vigenza per realizzare nel modo più opportuno un'efficace tutela del rischio corruzione.

Per gli anni successivi e, fatta salvo l'aggiornamento annuale del PTPC in seno al quale potranno essere meglio calibrati ulteriori interventi che dovessero rendersi opportuni o necessari per le finalità perseguite, è previsto, al momento, il monitoraggio della efficacia del PTPC ed il controllo della sua adeguatezza ad eventuale novelle normative e modifiche organizzative che dovessero interessare il contesto della Società.

2016

- Adozione del PTPC da parte dell'organo amministrativo;
- Diffusione del PTPC a tutti i livelli aziendali secondo quanto ivi previsto;
- Individuazione di ulteriori attività a rischio corruzione, in base alle risultanze della mappatura dei rischi estesa realizzata nell'ambito dell'aggiornamento del Modello Organizzativo aziendale ex d.lgs. 231/01;
- Eventuale valutazione ex novo dei rischi corruzione associati;
- Coordinamento ed implementazione dei presidi di previsti nel presente PTPC con quelli contemplati nella versione aggiornata Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01;
- Istituzione di specifici flussi informativi periodici tra RPC e ODV nominato;
- Approvazione ed attuazione di un piano formativo sulle tematiche corruzione in stretta correlazione con quello previsto nell'ambito del d.lgs. 231/01;
- Audit sulle misure predisposte ed implementate per verificare l'efficacia ed adeguatezza delle stesse;

2017

- Monitoraggio di adeguatezza del PTPC a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.
- Aggiornamento del PTPC;
- Audit sulle misure predisposte ed implementate per verificare l'efficacia ed adeguatezza delle stesse;

2018

- Monitoraggio di adeguatezza del PTPC a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.
- Aggiornamento del PTPC;
- Audit sulle misure predisposte ed implementate per verificare l'efficacia ed adeguatezza delle stesse; Monitoraggio di adeguatezza del PTPC a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.